

STUDIO LEGALE
Avv. M. DOMINIQUE FEOLA - Avv. M. BEATRICE ZAMMIT – Avv. MARIAPAOLA LOCCO
VIA ALESSANDRIA, 130
00198 ROMA
TEL. 06.44231814 FAX 06.44244329

VIA DURINI, 5
20122 MILANO
TEL. 02.36536473 FAX 02.82950965

Spettabili
Ministero della Salute
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regione Puglia
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
nonché p.c.
le altre Regioni evocate in giudizio

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME
DISPOSTO DALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER
DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 8 GIUGNO 2023 N. 2893) NELL’AMBITO DEL
RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) NRG 13378/2022 PENDENTE INNANZI AL
T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III QUATER

* * *

La E.V. Technology s.r.l. unico socio (C.F. 07028390727), con sede in 70126 Bari, Via Giovanni Amendola, 201/9, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Signor Giuseppe Belviso (C.F. BLVGPP73E19A662S), rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

Premesso

- che con ricorso giurisdizionale notificato l’11 novembre 2022, e depositato in pari data, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” e le intese ad esso propedeutiche;

- che, successivamente, ha proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Puglia** presentato il 3/3/2023, con cui ha chiesto l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della **Regione Puglia** n. 1 dell'8 febbraio 2023 e del relativo allegato, recante ad oggetto: *“Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”* comunicata via pec alla Società il successivo 10 febbraio 2023, portante all'allegato A gli importi complessivamente dovuti dalla ricorrente alla Regione, a titolo di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un totale di € 122.074,66 (centoventiduemilasettantaquattro/66) così rettificando l'importo inizialmente comunicato di € 85.885,16, da versare entro il 30 aprile 2023; nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

premesse altresì

- Che, con ordinanza presidenziale 8 giugno 2023 n. 2893, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;
- Che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che *“la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*
 - 1) *l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
 - 2) *il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;*
 - 3) *il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
 - 4) *l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni*

di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

Tutto ciò premesso,

la scrivente E.V. Technology s.r.l. unico socio, come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa

chiede

che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso e ai motivi aggiunti sopra indicati (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso introduttivo

e il ricorso per motivi aggiunti citati in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 8 giugno 2023 n. 2893.

Milano- Roma, 8 luglio 2023

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola